



LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER
REGOLAMENTO DELLA
DELEGAZIONE TERRITORIALE COMUNALE

Art. 1 – La Delegazione Territoriale Comunale

1. La “Delegazione Territoriale Comunale” (di seguito “Sezione Comunale”) è la delegazione territoriale di base per l’espansione del Movimento e la realizzazione e diffusione dei suoi programmi.
2. La costituzione di una nuova Sezione Comunale è di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. Non può essere costituita una nuova Sezione Comunale se non sono presenti almeno 5 (cinque) S.O.M., esclusi i coniugi ed i parenti di primo grado, residenti nei comuni di competenza della nuova Sezione.
4. La costituzione di una nuova Sezione Comunale può essere chiesta anche da almeno 5 (cinque) Soci Ordinari Militanti, esclusi i coniugi ed i parenti di primo grado, residenti nei comuni di competenza della nuova Sezione. I richiedenti devono inviare formale richiesta, sottoscritta in modo autografo, al Consiglio Direttivo Provinciale e al Consiglio Direttivo della Sezione Comunale, competente per territorio, che ha 30 (trenta) giorni di tempo per inviare il proprio parere al Consiglio Direttivo Provinciale. Trascorso detto periodo senza che sia stato emesso il parere, questo si intende favorevole.
5. Il Consiglio Direttivo Provinciale, contestualmente alla costituzione della nuova Sezione Comunale, deve indicare un Responsabile Comunale che dura in carica 90 (novanta) giorni, salvo diversa definizione del Consiglio Direttivo Provinciale, al termine del quale si procederà con la convocazione del Congresso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Se entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta di costituzione di una nuova Sezione Comunale, il Consiglio Direttivo Provinciale non si è pronunciato, i firmatari della richiesta possono presentare ricorso al Consiglio Direttivo Regionale. Il ricorso deve essere sottoscritto da tutti i richiedenti.
6. Il Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale competente, può autorizzare, all’interno di un Comune capoluogo di Provincia, l’istituzione di 2 (due) o più Sezioni Comunali, definendo i confini territoriali di competenza.
7. La Sezione Comunale, una volta costituita, diviene Organo permanente, sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, o del Consiglio Direttivo Regionale, nel caso di cui al comma precedente.
8. All’atto della costituzione della Sezione Comunale, si provvederà all’attribuzione d’ufficio dei Soci Sostenitori residenti o domiciliati nel territorio di competenza della nuova Sezione.

Art. 2 – Estensione territoriale

1. La competenza territoriale della Sezione Comunale coincide con quella del proprio Comune.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale può estendere la competenza della Sezione Comunale ai Comuni limitrofi.

Art. 3 – Organi della Sezione Comunale.

1. Sono organi della Sezione Comunale:
 - Il Congresso;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Segretario.

Art. 4 – Congresso di Sezione

1. Partecipano al Congresso, con diritto di parola e di voto, i Soci Ordinari Militanti in regola con le norme sul tesseramento, in possesso di tale qualifica, riconosciuta entro il giorno antecedente l'inoltro della convocazione del Congresso. Partecipano altresì al Congresso, con diritto di parola e di voto, i Soci Sostenitori in regola con le norme sul tesseramento, con anzianità di iscrizione di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi, riconosciuta entro il giorno antecedente l'inoltro della convocazione del Congresso.
2. Il Congresso è convocato su mandato del Consiglio Direttivo Provinciale. In via ordinaria il Congresso è convocato ogni 3 (tre) anni.
3. L'elenco dei Soci Ordinari Militanti e dei Soci Sostenitori con diritto di voto, è quello risultante dal Libro Soci alla data della delibera del Consiglio Direttivo Provinciale che dà mandato per la convocazione del Congresso. In caso di contestazione, decide il Presidente del Congresso.
4. La convocazione del Congresso, contenente l'Ordine del Giorno e la data della prima e della seconda convocazione, deve essere inviato a ciascun componente del Congresso ed esposto, ove esistano, nei locali della Sezione Comunale e nella sede Provinciale, almeno 7 (sette) giorni consecutivi precedenti la data di prima convocazione. La comunicazione viene inviata ad almeno uno dei recapiti forniti dal Socio risultante dal Libro Soci. Dell'avvenuto invio della convocazione agli aventi diritto, deve essere data prova certa. Nella convocazione deve essere riportato l'indirizzo e-mail a cui inoltrare eventuali comunicazioni da parte dei Congressisti.
5. Il Congresso è presieduto dal Segretario Provinciale o da un suo delegato che si avvale della collaborazione di 2 (due) membri del Congresso per l'espletamento delle sue funzioni (verifica poteri, stesura del verbale, spoglio delle schede).
6. Il Congresso elegge il Segretario della Sezione e i membri del Consiglio Direttivo.
7. Il Congresso, in prima convocazione, è valido con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, che potrà avvenire anche un'ora dopo, sarà valido con la presenza di almeno un terzo dei S.O.M. iscritti nella Sezione. Nelle sezioni in cui il numero degli aventi diritto è inferiore a 10 (dieci), la validità del Congresso sarà garantita solo con la presenza della maggioranza assoluta degli stessi.
8. I candidati devono effettuare il loro intervento prima delle operazioni di voto.
9. Non è ammesso il voto per delega.
10. Nel corso delle operazioni elettorali, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale e Federale, iscritti in altre Sezioni Comunali, possono accedere ai locali del Congresso senza intervenire in alcun modo, tranne quando espressamente richiesto, o concesso, dal Presidente del Congresso.
11. Il Congressista che si è accreditato, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento del Congresso, può inoltrare ricorso alla Segreteria Provinciale entro 72 (settantadue) ore dalla chiusura del Congresso, con raccomandata a.r., specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso. Il testo del ricorso deve essere anticipato all'indirizzo e-mail riportato sulla convocazione entro 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso e deve essere sottoscritto in modo autografo.
12. Nel caso in cui sia stato avanzato ricorso, l'esito delle elezioni viene sospeso fino al momento della delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, da assumersi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 5 - Candidature

1. Possono candidarsi tutti i Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione che hanno maturato una anzianità di militanza di almeno 6 (sei) mesi. Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Segretario o di Membro del Consiglio Direttivo, devono essere consegnate alla Segreteria Provinciale o inviate via e-mail all'indirizzo riportato sulla convocazione, almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario previsto per la prima

convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima. Le candidature devono essere firmate in modo autografo. Non è possibile presentare più di una candidatura. In caso contrario si considera valida quella alla carica di Segretario.

2. I candidati alla carica di Segretario dovranno, contestualmente alla propria candidatura, allegare il Programma che informi i Soci su come intendono operare per la gestione della Sezione.
3. La Segreteria Provinciale inoltra al Presidente del Congresso, entro le 24 (ventiquattro) ore antecedenti la prima convocazione, l'elenco dei candidati specificando per quale carica siano candidati e il programma dei candidati alla carica di Segretario.

Art. 6 – Procedimento elettorale

1. Le votazioni si svolgono con schede separate. Di norma, le operazioni di voto si svolgono a scrutinio segreto. Sia in caso di presenza di una sola candidatura a Segretario che nel caso in cui il numero di candidati a Membro del Consiglio Direttivo sia pari o inferiore al numero dei Membri da eleggere, il Congresso può deliberare diversamente. Ciascun congressista può esprimere una sola preferenza per la carica di Segretario e una per la carica di Membro del Consiglio Direttivo. Nel computo dei votanti non vengono contati gli astenuti.
2. Nel caso di una sola candidatura, è eletto Segretario di Sezione il candidato che ottiene un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso contrario si procederà con la convocazione di un nuovo Congresso.
3. Nel caso di due o più candidati, qualora nessuno raggiunga il quorum previsto della maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Al ballottaggio hanno diritto di voto solo i Soci che hanno preso parte alla prima votazione.
4. Risulterà eletto il candidato che otterrà il più alto numero di consensi, purché non inferiore ad un terzo dei votanti. In caso contrario si dichiarerà nullo il Congresso.
5. Non si procede alla proclamazione dei Membri del Consiglio Direttivo fino all'elezione del Segretario.
6. Per la carica di Membro del Consiglio Direttivo, risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di militanza, secondo la data di passaggio a Socio Ordinario Militante riportata nel libro dei Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità, il più anziano anagraficamente.
7. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "membri supplenti".
8. Il Presidente del Congresso deve provvedere a consegnare alla Segreteria Provinciale, entro 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso, il verbale del Congresso debitamente firmato, l'elenco degli eletti e le schede di votazione. La Segreteria Provinciale provvederà ad inviare copia del verbale e dell'elenco degli eletti alla Segreteria Regionale entro 5 (cinque) giorni dalla chiusura del Congresso.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo di Sezione Comunale

1. Il Consiglio Direttivo raccoglie la voce e la volontà dei Soci del territorio di competenza, promuovendo le conseguenti attività.
2. Cura l'applicazione della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le direttive degli Organi superiori.
3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Segretario e dai Membri eletti. Delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.

4. Il voto del Consiglio Direttivo, contrario ad una proposta del Segretario, non comporta le dimissioni del Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo, di norma, si riunisce, su convocazione del Segretario della Sezione Comunale, in via ordinaria una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto. In caso di sua assenza, il Segretario delega un sostituto scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato ad almeno uno dei recapiti forniti dal membro del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore sulla data di convocazione e, contestualmente, inviato alla Segreteria Provinciale. Dell'avvenuta convocazione deve essere data prova certa.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di inottemperanza, il Consiglio Direttivo Provinciale nomina un Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione entro un termine di 20 (venti) giorni dalla nomina.
7. Il numero dei membri elettivi del Consiglio Direttivo è stabilito sulla base del numero dei Soci Ordinari Militanti ("S.O.M.") iscritti alla Sezione al momento della convocazione del Congresso:
 - 2 (due) membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. fino a 10 (dieci);
 - 4 (quattro) membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 11 (undici) e 20 (venti);
 - 6 (sei) membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 21 (ventuno) e 45 (quarantacinque);
 - 8 (otto) membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 46 (quarantasei) e 60 (sessanta);
 - 10 (dieci) membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. superiore a 60 (sessanta).
8. Per le Sezioni Comunali di nuova costituzione, per il primo anno, è facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale definire la composizione numerica del Consiglio Direttivo, anche derogando, in difetto, alle norme precedenti.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, con diritto di parola, i Segretari di livello superiore competenti per territorio, anche a mezzo di loro delegati. La partecipazione è ammessa anche ai Responsabili Organizzativi, ai Responsabili Tesseramento ed ai Responsabili degli Enti Locali di livello superiore.
10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati e con il solo diritto di parola, i Parlamentari, i Consiglieri, i Sindaci e i Presidenti di Provincia eletti nel territorio di competenza della Sezione Comunale.
11. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di lavoro a cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, il cui Referente potrà essere scelto tra i Soci, anche Sostenitori, iscritti nella Sezione Comunale.
12. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di lavoro che operano nel territorio di competenza della Sezione Comunale. Tali gruppi sono composti da Soci e sono coordinati da un Socio Ordinario Militante residente preferibilmente nel Comune di competenza del Gruppo di lavoro.
13. Il Consiglio Direttivo può, con decisione motivata, essere sciolto dal Consiglio Direttivo Provinciale. La delibera dovrà contenere la nomina di un Commissario che entro 90 (novanta) giorni, salvo indicazioni diverse del Consiglio Direttivo Provinciale, dovrà convocare il Congresso.
14. Le dimissioni dalla carica di Membro del Direttivo, indirizzate al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei candidati non risultati eletti al Congresso. In caso di impossibilità

alla surroga, il Consiglio Direttivo continuerà a essere operativo sino a quando sarà composto dalla maggioranza assoluta, in termini numerici, dei componenti eletti al Congresso.

15. Il membro eletto al Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo risulta assente a 2 (due) riunioni, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo e viene sostituito dal primo dei non eletti. Le giustificazioni devono essere inviate al Segretario entro i successivi 30 (trenta) minuti dell'orario previsto per la convocazione e devono essere riportate a verbale.

16. In caso di:

- Dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - Impedimento permanente, dimissioni o decesso del Segretario;
 - Approvazione della mozione di sfiducia normata dal presente Regolamento;
 - Impossibilità di procedere alle surroghe necessarie a ricostituire il numero legale;
- si determina in ogni caso la decadenza del Segretario e lo scioglimento automatico del Consiglio Direttivo di Sezione.

I poteri e le competenze del Segretario e del Consiglio Direttivo di Sezione sono attribuite ad un Commissario nominato dal Segretario Provinciale, ratificato dal Consiglio Direttivo Provinciale nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Provinciale non provveda alla ratifica della nomina del Segretario, fatti salvi comunque gli atti compiuti dal Commissario provvisoriamente nominato dal Segretario Provinciale, il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà a nominare un nuovo Commissario.

17. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo di Sezione, previa convocazione da parte del Commissario, dovrà svolgersi il Congresso di Sezione per il rinnovo del Segretario di Sezione e del Consiglio Direttivo di Sezione. Senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, è facoltà del Segretario Provinciale, entro il suddetto termine di 90 giorni, nominare un Commissario ad acta che provveda alla convocazione del Congresso di Sezione da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua nomina.

Art. 8 – Durata del mandato del Segretario e del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

1. Il Segretario e i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Segretario, allo scadere del secondo mandato non è, salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo Regionale, rieleggibile alla medesima carica.
2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore ai 18 (diciotto) mesi e un giorno. E' preclusa questa possibilità al Segretario dimissionario.

Art. 9 – Attribuzioni del Segretario di Sezione.

1. Il Segretario di Sezione rappresenta l'unità della Sezione Comunale.
2. Il Segretario è dichiarato decaduto in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza assoluta dei membri elettivi del Consiglio Direttivo od a seguito di accoglimento di una mozione di sfiducia votata dal Consiglio Direttivo o per decisione motivata dell'Organo superiore. Il Congresso per l'elezione dei nuovi Organi dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui la carica di Segretario è verbalizzata come vacante.
3. Il Segretario di Sezione :
 - a) Convoca e presiede, di norma, almeno una volta al mese, con esclusione del mese di agosto, il Consiglio Direttivo;
 - b) E' membro di diritto al Congresso Provinciale;
 - c) Cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo. Nel verbale devono essere registrate eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo e le nomine o le revoche dei Responsabili di settore. Invia, entro 5 (cinque) giorni, copia del verbale al Segretario Provinciale;

- d) Partecipa alle riunioni periodiche di formazione politica organizzate dagli organi superiori;
 - e) E' responsabile dell'attuazione delle indicazioni e della corretta diffusione nel proprio territorio, del progetto politico del Movimento Lega per Salvini Premier, secondo le disposizioni degli organi superiori;
 - f) Coordina con il Capogruppo Consiliare l'azione politica comunale, in sintonia con le linee direttive tracciate dal Direttivo della Sezione Comunale;
 - g) Cura la regolare tenuta dei nominativi dei Soci Ordinari Militanti e dei Sostenitori iscritti nella propria Sezione Comunale;
 - h) Cura il regolare invio delle domande per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante al Consiglio Direttivo Provinciale, entro 5 (cinque) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo;
 - i) Cura e promuove, coordinandosi con il Segretario Provinciale o suo delegato e con l'eventuale responsabile di Circoscrizione, l'organizzazione sul proprio territorio degli eventi politici pubblici e di ogni altra iniziativa idonea per divulgare gli ideali del Movimento Lega per Salvini Premier;
 - j) Conserva gli elenchi dei nominativi degli esponenti del Movimento Lega per Salvini Premier eletti negli organismi istituzionali o nominati negli enti o società e invia gli aggiornamenti al Segretario Provinciale entro 5 (cinque) giorni dalla modifica;
 - k) Può nominare e revocare il Responsabile Organizzativo e il Responsabile Enti Locali, scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti della Sezione Comunale, a cui affidare parte dei suoi compiti. Il loro mandato è subordinato al mandato del Segretario. Copia della nomina completa delle deleghe concesse deve essere inviata alla Segreteria Provinciale;
 - l) Può nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vicesegretario che lo rappresenti in caso di impedimento.
4. Il Segretario, in quanto rappresentante della Sezione Comunale ed in virtù delle mansioni ad egli affidate, sarà nominato quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni. Per espletare le funzioni inerenti al tesseramento, il Segretario, in accordo con il Segretario Provinciale ed il Responsabile Tesseramento Provinciale, può avvalersi di un collaboratore.
5. L'inadempienza continuata di uno o più dei doveri sopra citati, può essere causa di decadenza dalla carica, da decretarsi da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 10 – Mozione di sfiducia

- 1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei membri elettivi assegnati al Consiglio Direttivo e inviata al Segretario Cittadino ed al Segretario Provinciale.
- 2. Viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre (30) trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3. Il Segretario partecipa alla votazione e viene computato ai fini della maggioranza.

Art. 11 – Disposizioni finali

- 1. La durata in carica degli organi della Sezione Comunale potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Regionale, sino a un massimo di 180 (centottanta) giorni, in caso di consultazioni elettorali o in caso di assoluta necessità.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Federale, allo Statuto della Regione e ai relativi Regolamenti.